



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Prot. EIRC. 50/E/17

Roma, 20 APR. 2001

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Cessazione dal servizio a domanda.

(Seguito circolare n. G/66 del 23.5.1996. ALLEGATA)

1. Nella circolare cui si fa seguito è previsto, tra l'altro, che eventuali richieste di revoca della domanda di cessazione dal servizio o di differimento della data di decorrenza della stessa, presentate dopo l'emanazione del decreto di cessazione, possono essere accolte soltanto in via del tutto eccezionale e purchè sussista specifico e concreto interesse pubblico all'adozione dei relativi provvedimenti.  
 Peraltro, successivamente è intervenuta la legge 27.12.1997, n. 449, la quale prevede, all'art. 59, comma 21, che il mancato accesso al pensionamento di anzianità alla data prescelta, da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione, comporta decadenza della relativa domanda.  
 Quindi, in aderenza alla suddetta normativa, devono intendersi non più operanti le disposizioni di cui alle alinee 9 e 10 della circolare a seguito.
2. Inoltre, al fine di evitare inconvenienti nello svolgimento della relativa istruttoria, si richiama l'attenzione sulla scrupolosa osservanza delle procedure e dei tempi indicati dalla precitata circolare G/66 del 23.5.1996 per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio, nonchè su quanto disposto dal citato comma 21 dell'art. 59, in base al quale le stesse non possono essere proposte prima di dodici mesi dalla data prescelta per il collocamento a riposo.  
 In particolare, si evidenzia che:
  - necessita l'obbligo dell'assunzione a protocollo delle menzionate istanze ed il tempestivo inoltro a questa Direzione Generale;
  - per conseguire il diritto a pensione, i requisiti anagrafici e contributivi, previsti dai commi 6 e 8 dell'art. 59 della legge 449/97 (vds. anche tab. D annessa alla legge stessa), devono essere posseduti nel corso dei trimestri ivi indicati e non il giorno prima della data prescelta per la cessazione dal servizio. E' fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. art. 2 legge 15.2.1958, n. 46 (40 anni utili a pensione);
  - le istanze non corredate del prospetto anni utili e/o della documentazione probatoria (copia stato matricolare militare o dichiarazione di riforma, copia stato matricolare civile ed eventuali decreti di ricongiunzione, riscatto o computo - integrati del prospetto dei relativi periodi - debitamente vistati) non consentiranno la tempestiva adozione del provvedimento di cessazione, stante


l'impossibilità o la difficoltà di riscontrare la sussistenza dei requisiti che la normativa richiede per il contestuale diritto a pensione;

- il personale che non possiede i requisiti di cui sopra e che intende comunque lasciare il servizio deve dichiarare, nella stessa istanza di collocamento a riposo, di essere consapevole di non avere diritto a pensione.

3. Gli Enti ed i Comandi in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare e di emanare opportune direttive, affinché il personale interessato sia invitato a ben considerare, prima della presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanto riportato al precedente punto 2 e ad una attenta riflessione circa le conseguenze che ne derivano.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dir.Gen. Dr. Carlo LUCIDI)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'C. Lucidi', is written over the typed name 'Carlo LUCIDI'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.

DIFESA GABINETTO	ROMA
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO	ROMA
SEGRETERIE SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
SOTTOCOMITATO SUD EUROPA	ROMA
SUPERCONSIGLIO FF.AA. Seqr. Permanente	ROMA
SUPERCONSIGLIO FF.AA. Sez. Esercito	ROMA
SUPERCONSIGLIO FF.AA. Sez. Marina	ROMA
SUPERCONSIGLIO FF.AA. Sez. Aeronautica	ROMA
SEGREDIFESA	SEDE
STAMADIFESA I Reparto - Uff. Re.St.Av.	ROMA
STATESERCITO Uff. AA.GG.	ROMA
MARISTAT Uff. AA.GG.	ROMA
STATAEREO	SEDE
BILANDIFE	ROMA
ISPEDIFE	ROMA
PERSOMIL	ROMA
LEVADIFE	ROMA
DIFESAN	ROMA
COORDINAMENTO LOGISTICO FUNZIONALE EX DIFEPENSIONI	ROMA
COMMISERVIZI	ROMA
TERRARM	ROMA
NAVARM	ROMA
ARMAEREO	SEDE
GENIODIFE	ROMA
TELEDIFE	SEDE
ONORCADUTI	ROMA
SUPERPROCURAMILES	ROMA
PROCURA GENERALE c/o CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE c/o CORTE MILITARE DI APPELLO-Sez.Distaccata	NAPOLI
PROCURA GENERALE c/o CORTE MILITARE DI APPELLO-Sez.Distaccata	VERONA
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURAMILIT	TORINO
PROCURAMILIT	VERONA
PROCURAMILIT	PADOVA
ROCURAMILIT	LA SPEZIA
PROCURAMILIT	ROMA
PROCURAMILIT	NAPOLI
PROCURAMILIT	BARI
PROCURAMILIT	PALERMO
TRIBUNAMILIT	CAGLIARI
TRIBUNAMILIT	TORINO
TRIBUNAMILIT	VERONA
TRIBUNAMILIT	PADOVA
TRIBUNAMILIT	LA SPEZIA
TRIBUNAMILIT	ROMA
TRIBUNAMILIT	NAPOLI
TRIBUNAMILIT	BARI
TRIBUNAMILIT	PALERMO
TRIBUNALE MILITARE SORVEGLIANZA	CAGLIARI
COMM. CONSULTIVA UNICA CONC.NE PERDITA DEC.NI V.M.	ROMA
C.A.S.D.	ROMA
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE ATTI GIURIDICI	ROMA
CIVILSCUOLADIFE	ROMA
DIFEAMMISPEC	ROMA
RAMDIFE	ROMA
UFAULAV	ROMA
UFAUTEL	ROMA



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER GLI IMPIEGATI CIVILI  
E  
DIREZIONE GENERALE PER GLI OPERAI

Proc. n. G/66

Roma, li 23/5/1996

- DIFESA GABINETTO
  - SEGRETERIE PARTICOLARI MINISTRO E SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA
  - STAMADIFESA
  - STATESERCITO
  - MARISTRAT
  - STATAEREO
  - SEGREDDIFESA
  - SUPERCONSIGLIO FF.AA.
  - SUPERPROCURAMILES
  - CORTMILES
  - PROCURAGENCORTMILES
  - TRIBUNAMILES SORVEGLIANZA
  - CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
  - UFFICI CENTRALI, DIREZIONI GENERALI ED ENTI AUTONOMI DEL MINISTERO
  - ORDINAMILES
  - ONORCADUTI
  - COMAR
  - COMANDO CARABINIERI
  - REGIONMILES
  - CORPAMILES
  - CINCNV MARINAPOST
  - MARIDIPART
  - MARISARDEGNA
  - MARISICILIA
  - AEROREGIONI
  - TRIBUNAMILES
  - PROCURAMILES
  - MILITALIA
  - NAVITALIA
  - AERITALIA
  - RAPP.R.MIL.ITA.C/O UFF.STAND/TO NATO
  - ENTE NATO
  - AEROCOSTRUZIONI
  - ACCADEMILES
  - MARINACCAD
  - AEROACCADEMIA
  - CIVILSCUOLADIFE
  - AEROAPPLICAZIONE
  - AEROSPECIALI
  - GEOMILES
  - MARIDROGRAFICO
  - MARIPERMAN
- ROMA
  - LORO SEDI
  - SEDE
  - SEDE
  - ROMA
  - ROMA
  - SEDE
  - ROMA
  - LORO SEDI
  - ROMA
  - ROMA
  - ROMA
  - ROMA
  - LORO SEDI
  - LORO SEDI
  - ROMA
  - LORO SEDI
  - LA MADDALENA
  - MESSINA
  - LORO SEDI
  - BRUXELLES
  - PARIGI
  - LORO SEDI
  - MODENA
  - LIVORNO
  - POZZUOLI
  - ROMA
  - FIRENZE
  - LORO SEDI
  - FIRENZE
  - GENOVA
  - LA SPEZIA

e, per conoscenza:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  - Segretariato Generale
  - CORTE DEI CONTI
  - Ufficio Controlli Atti Difesa
  - DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE
  - DIFERAG
  - ORGANIZZAZIONI SINDACALI
- ROMA
  - ROMA
  - LORO SEDI
  - SEDE
  - LORO SEDI

SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI ENTI INTERESSATI

OGGETTO: cessazione dal servizio a domanda e per limiti di età delle lavoratrici.

L' articolo 2, comma 21, della Legge 8.8.1995, n. 335: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", prevede, com'è noto, per le lavoratrici, indipendentemente dal profilo professionale in cui sono inquadrare, la possibilità di conseguire, al compimento del 60° anno di età, il trattamento pensionistico secondo le regole previste per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

In proposito, fermi restando i nuovi requisiti contributivi previsti dall'art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 503, si precisa che, qualora le dipendenti chiedano di cessare dal servizio al compimento del 60° anno di età, la decorrenza del collocamento a riposo dovrà coincidere, analogamente a quanto previsto dall'art. 1 della Legge 15.2.1958, n. 46 per il limite di età di 65 anni, con il primo giorno del mese successivo a quello del compimento degli anni.

Nel caso le interessate chiedano di cessare dal servizio successivamente al compimento del 60° anno di età, ma comunque, prima dei 65 anni, la decorrenza del collocamento a riposo è quella prescelta dalle medesime, mentre il diritto al trattamento economico di quiescenza si consegue dal primo giorno del mese successivo alla data del collocamento a riposo.

In entrambi i casi, trattandosi (giusta quanto affermato dal Ministero del Tesoro - IGOP con fg. n. 115892 del 24.4.1996) di cessazione dal servizio assimilato a quello per limiti di età, anche se a domanda, competenti ad emettere il relativo provvedimento formale di cessazione sono gli Alti Comandi di appartenenza.

Per quanto concerne, poi, la procedura e i tempi di inoltro delle domande di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo, (rientranti nelle competenze di queste DD.GG.) si ribadisce, quanto già precisato nelle circolari n. 13000 in data 26.3.1984 di Difeoperai e n. 43753 in data 15.2.1989 di Difeimpiegati, che le stesse devono essere trasmesse alle competenti DD. GG., tramite via gerarchica, possibilmente con congruo anticipo (circa 6 mesi prima) rispetto alla data di collocamento a riposo prescelta dagli interessati.

Le istanze di cessazione dal servizio, non subordinate a condizioni di alcun genere, dovranno contenere l' indicazione precisa della qualifica dell'interessato e della norma (articolo e comma) di legge di cui il dipendente intende avvalersi.

Dette istanze dovranno essere corredate da un prospetto dell'anzianità di servizio maturata, utile a pensione, con allegata la relativa documentazione probatoria, ivi comprese le copie autentiche dei

provvedimenti, debitamente vistati, di riscatto, computo o ricongiunzione di eventuali periodi di servizio anteruolo.

I dipendenti provenienti dai ruoli dei sottufficiali o graduati, transitati all'impiego civile in applicazione delle disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari, rilasceranno, inoltre, dichiarazione di essere o meno titolari di trattamento pensionistico, in atto o in corso di riconoscimento, con riferimento al servizio reso da militare.

Si ribadisce, inoltre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di dimissioni volontarie e giusta quanto già prescritto nelle circolari sopracitate, che una volta intervenuto l'accoglimento delle domande di cessazione dal servizio, con l'emissione di decreto ministeriale, di cui viene data comunicazione all'interessato con dispaccio di queste Direzioni Generali, il dipendente non potrà più utilmente manifestare la volontà di revocare la precedente istanza di cessazione, nè chiedere il differimento della data sotto la quale intenda cessare dal servizio.

In via del tutto eccezionale, si provvederà a revocare o modificare - nel caso del differimento - il decreto di cessazione solo qualora le scriventi DD.GG. riconoscano la sussistenza di specifico e concreto interesse pubblico all'adozione dei relativi provvedimenti.

Al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la definizione della istruttoria delle pratiche di collocamento a riposo, si richiama l'attenzione degli uffici preposti all'aggiornamento degli stati matricolari a provvedere con sollecitudine alla trasmissione dei medesimi, per la parifica, a queste DD.GG., non appena ricevuto il dispaccio di accoglimento delle domande di cessazione dal servizio.

Si invitano, infine, gli Alti Comandi periferici a segnalare tempestivamente a queste Direzioni Generali i nominativi dei dipendenti che cessano dal servizio per limiti di età o che esercitano la facoltà, prevista dall'art. 16 del D. lgs. n. 503 del 30.12.1992, di essere trattenuti in servizio per un massimo di un biennio oltre il limite di età.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente circolare, invitando gli interessati, prima della presentazione delle domande di cessazione dal servizio, ad una attenta riflessione circa le conseguenze che ne derivano, tenendo presente i vari aspetti (anzianità anagrafica e di servizio, trattamento economico, ecc.) e ciò anche alla luce della recente normativa in materia pensionistica che, com'è noto, ha innovato profondamente rispetto alla precedente.

IL DIRETTORE GENERALE  
DI DIFEOPERAI

(Dir.Gen.Dr. Antonio TOTA)

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Dir. Sup. GRIOLI Dr. Francesco)

IL DIRETTORE GENERALE  
DI DIFEIMPIEGATI

(Dir.Gen.Dr. Luigi BERNINI)

